

# *Comune di Garlenda*

PROVINCIA DI SAVONA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 40**

**OGGETTO:**

**IMU 2017 - DETERMINAZIONI**

---

Nell'anno DUEMILASEDICI addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PITTOLI SILVIA	X	
NAVONE ALESSANDRO	X	
BARBERA ROBERTO	X	
CAPPATO GIORGIO		X
URSELLI DARIO	X	
SIMONE EMANUELA	X	
PRAINO FRANCESCO	X	
CAPELLA LUISA	X	
ZUNINO ALESSANDRA		X
SIMONE AMBROGIO		X
CARMINATI MARIO	X	
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Presiedono: Sig SILVIA PITTOLI

Assiste: Sig. ANNA SACCO BOTTO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando che anche per l'anno 2017 le aliquote IMU restano invariate.

Quindi:

**PREMESSO** che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), intervenne nuovamente a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**RILEVATO** che ai sensi degli articoli 13 e 15bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., come modificato da ultimo dalla L. 208/2015, della L. 147/2013 e dell'articolo 1 comma 10 lettere b) e c) e comma 13 della L. 208/2015, la componente IMU della IUC non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- ad un'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola

- ai fabbricati strumentali all'attività agricola

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e 2016, non essendo – ad oggi – intervenuta alcuna norma modificativa di detto assetto;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

**RICORDATO** che i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Garlenda rientra tra i Comuni classificati montani dalla Legge n. 991 del 25.7.1952;

**RILEVATO** che i versamenti relativi alla prima rata sono stati effettuati nella misura pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**RITENUTO**, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione, di dover confermare le aliquote del tributo in oggetto, come già approvate nel 2016, considerando quanto sopra esposto, come segue:

<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)	3,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado	4,60 per mille
<b>ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D</b>	10,60 per mille
<b>ALIQUOTA AREE FABBRICABILI</b>	10,60 per mille

**DI DARE ATTO** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- i terreni agricoli

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**DI DARE ATTO** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**CON** votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato:

SETTE voti favorevoli, UN voto contrario (consigliere Carminati);

## **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** integralmente le premesse e le motivazioni espresse in narrativa ;

**DI CONFERMARE** per l'anno 2017, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come deliberata per l'anno 2016 con le seguenti aliquote e detrazioni :

<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)	3,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado	4,60 per mille
<b>ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D</b>	10,60 per mille
<b>ALIQUOTA AREE FABBRICABILI</b>	10,60 per mille

**DI DARE ATTO** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- i terreni agricoli

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**DI DARE ATTO** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017;

*er&er&er&*

*Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267*

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Il Responsabile del Servizio  
Segretario Comunale  
Dr. Anna Sacco Botto

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Segretario Comunale  
Dr. Anna Sacco Botto

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
SILVIA PITTOLI

---

Il Segretario Comunale  
ANNA SACCO BOTTO

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124, legge 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Messo  
DONES Roberto

---

---

---

**ESECUTIVITA'**

(art.134, legge 18 agosto 2000, n. 267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
- Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U. comma 4° della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale  
ANNA SACCO BOTTO

---